

ACCORDO**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE****TRA**

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale (qui di seguito denominata Autorità), C.F.95255720633, nella persona del Dr. Pietro SPIRITO, nato a Maddaloni (CE) il 20/04/1962 - Presidente a termine del D.M.5.12.2016 n.423 dell'Autorità, istituita con Legge n.84 del 28.01.1994 come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n.169 - domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in Piazzale Pisacane – 80133 Napoli

E

il Consorzio Inter-Universitario denominato Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (qui di seguito denominato C.U.G.Ri.), costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale presso l'Università degli Studi di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA), partita IVA/codice fiscale 02887320659 rappresentata dal Direttore, prof. Paolo Villani nato a Potenza (PZ) il 23/04/1961 domiciliato per la carica presso la sede del C.U.G.Ri.

PREMESSO

CHE l'art. 56 del D.L. 152/06 prescrive ai Soggetti Pubblici di svolgere attività di pianificazione, programmazione e attuazione in materia di difesa, uso e gestione del territorio secondi criteri di

coordinamento e di collaborazione, volti a garantire l'omogeneità

delle a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi

compresi gli abitati ed i beni, e le b) modalità di utilizzazione delle

risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi;

CHE l'Autorità ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare

l'esecuzione degli interventi programmati di sviluppo e adeguamento

infrastrutturale necessari per garantire la competitività del Porto di

Salerno, sullo scenario nazionale ed internazionale, in ragione degli

obiettivi assegnati dalla Legge 84/94 all'Autorità stessa;

CHE l'Autorità, tenuto conto dell'interesse pubblico primario della

salvaguardia della vita umana e della tutela del patrimonio storico,

culturale ed ambientale, in relazione alle attività di cui sopra ritiene

indispensabile il ricorso ad attività di monitoraggio strumentale in sito

di opere e sistemi geotecnici, quali si configurano le opere in

sotterraneo;

CHE tali attività di monitoraggio, per come richiamato nel par. 6.7.6

delle Norme Tecniche per le Costruzioni (approvate con D.M. del

17.01.2018) devono "permettere di verificare la validità delle

previsioni progettuali in relazione al comportamento dell'opera in fase

di costruzione e in esercizio, per il periodo di tempo indicato in

progetto";

CHE l'art. 15 comma 1 della L. 241/90 consente ai Soggetti Pubblici

di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione

di attività di interesse comune, quali quelle in materia di controllo del

comportamento di opere e sistemi geotecnici mediante sistemi di monitoraggio in sito, oggetto del presente accordo;

CHE l'Autorità ritiene opportuno affidare le predette attività di monitoraggio a un centro di ricerca altamente qualificato;

CHE per le specificità e le complessità delle materie trattate nonché per la pertinenza di studi pregressi o in corso, il C.U.G.Ri. è in possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca applicata (ovvero di consulenza scientifica) nel settore della previsione e prevenzione, in particolare in aree a specifica destinazione che richiedono l'installazione di sistemi di monitoraggio e della successiva raccolta e analisi dei dati;

CHE il C.U.G.Ri., secondo quanto stabilito dall'art.1 del proprio Statuto, "ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari ai consorziati, nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in particolare nei relativi settori della Scienza della terra, dell'Ingegneria geotecnica, idraulica, strutturale ed industriale al fine generale di una programmata predisposizione di mezzi per la mitigazione delle calamità prevalentemente nella difesa del suolo";

CHE il C.U.G.Ri., secondo quanto stabilito dall'art. 3 del proprio Statuto, tra le sue attività "promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi", "avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai settori applicativi, normativi e della Pubblica Amministrazione" nonché

“esegue studi, ricerche e prestazioni di servizio su commissioni di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati - anche a seguito di partecipazioni a gare, in conformità alle norme dei bandi - e fornisce ai medesimi soggetti pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in conformità all'oggetto ed allo scopo statutario”;

CHE il C.U.G.Ri. ha interesse a svolgere attività di ricerca applicata su argomenti connessi alla sua attività istituzionale e che trovano nel territorio nazionale particolare valenza e applicabilità ed i cui risultati sono anche di interesse pubblico;

CHE l'Autorità e il C.U.G.Ri. in una riunione preliminare hanno condiviso il percorso da realizzare e le attività di cui al disciplinare tecnico/operativo/temporale allegato al presente accordo (qui di seguito denominato disciplinare), nonché concordato la ripartizione dei rispettivi compiti.

Tutto ciò premesso, l'Autorità e il C.U.G.Ri. convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e il disciplinare ivi richiamato sono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Con la stipula dell'accordo l'Autorità e il C.U.G.Ri. si impegnano a realizzare le attività dettagliate nel disciplinare sulla base della seguente ripartizione dei compiti:

1. l'Autorità garantirà la messa a disposizione degli elaborati cartografici (sia di base che derivati) e dei documenti propedeutici alla predisposizione e al corretto posizionamento della strumentazione di monitoraggio integrato, inclusi il DTM e i rilievi topografici relativi al territorio d'interesse;

2. Il C.U.G.Ri. garantirà la corretta fornitura ed esecuzione del sistema di monitoraggio integrato e assicurerà la qualità dei dati acquisiti che saranno riportati in elaborati di sintesi, con tabelle e grafici propedeutici ad una corretta interpretazione delle informazioni.

In ogni caso, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati, l'Autorità e il C.U.G.Ri. potranno apportare modifiche e integrazioni alla pianificazione tecnico/operativa/temporale delle attività mediante appositi atti integrativi al predetto disciplinare.

ART. 3 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Autorità e il C.U.G.Ri. si impegnano a realizzare le attività previste nel disciplinare mettendo a disposizione le proprie strutture, le risorse umane, le attrezzature, gli strumenti e quant'altro necessario (al riguardo, gli stessi potranno ricorrere anche a operatori economici e/o collaboratori esterni, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e dei propri atti di regolamentazione interna).

Il C.U.G.Ri., in particolare, dovrà prendere parte alle riunioni e ai sopralluoghi necessari per la realizzazione delle attività previste nel disciplinare.

ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI E GRUPPO DI LAVORO

In relazione all'attuazione dell'accordo, l'Autorità e il C.U.G.Ri. individuano quali Responsabili Scientifici l'ing. Francesco Messineo (Segretario Generale dell'Autorità) e il prof. Settimio Ferlisi (professore associato di Geotecnica presso l'Università degli Studi di Salerno).

Entro 15 giorni dall'attuazione dell'accordo, l'Autorità e il C.U.G.Ri. definiranno un gruppo di lavoro (composto da personale interno e/o esperti esterni) per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2; il C.U.G.Ri, altresì, entro il medesimo termine comunicherà i nominativi dei soggetti delegati a rappresentarlo nelle riunioni tecniche di programmazione delle attività e saranno indicati i delegati alla firma degli atti previsti nel disciplinare.

ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Autorità e il C.U.G.Ri. concordano di concludere tutte le attività di cui al disciplinare entro 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo; eventuali proroghe di tale termine, qualora rese necessarie da impedimenti obiettivi e/o di forza maggiore, saranno convenute per iscritto.

ART. 6 - RIMBORSO SPESE E FONTE DI FINANZIAMENTO

A fronte di tutte le spese, nessuna esclusa, previste da sostenere per l'esecuzione delle attività di competenza, l'Autorità riconosce al

C.U.G.Ri. il rimborso della somma complessiva nei limiti dell'importo di € 800.000 da trasferire con le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo;

- il 30% entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo. Si procederà attraverso stati di avanzamento e su giustificazione formale del

C.U.G.Ri. in modo da consentire allo stesso di far fronte agli

impegni che si dovranno assumere con ditte esterne cui andrà

appaltata la fornitura del sistema di monitoraggio;

- il 20% dell'importo dopo 180 giorni dalla stipula dell'accordo a

fronte della presentazione di un primo report sulle attività svolte, i

cui risultati comunque saranno condivisi man mano che si

renderanno disponibili, una volta acquisiti e validati;

- il 10% dell'importo al compimento di tutte le attività previste nel

disciplinare;

- il 10% dell'importo all'approvazione di tutte le attività da parte

dell'Autorità (precedentemente a detto trasferimento il C.U.G.Ri.

avrà cura di trasmettere all'Autorità il resoconto generale delle

spese sostenute per l'esecuzione delle attività di competenza).

Nei limiti dei quali sarà liquidato l'importo finale.

Al riguardo, il C.U.G.Ri. dichiara che la somma complessiva sopra

indicata è stata definita di concerto con l'Autorità, tenendo conto di

tutti gli elementi economici, tecnici e tempistici connessi alla perfetta

realizzazione delle attività e che, pertanto, in nessun caso pretenderà

il rimborso di ulteriori spese.

ART. 7 - DIRITTO D'AUTORE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

Ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività di cui al presente accordo si applica la vigente normativa in materia di diritti d'autore e, in ogni caso, per tutti i dati e le informazioni ivi ottenute vi è l'obbligo per l'Autorità e il C.U.G.Ri. di citarne la fonte in relazione a qualsiasi tipo di impiego (elaborazione, pubblicazione, informazione e pubblicità).

ART. 8 - RECESSO DALL'ACCORDO

L'Autorità e il C.U.G.Ri., qualora intendessero recedere anticipatamente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, hanno l'obbligo di darne un congruo preavviso all'altra parte, esponendo e documentando le proprie motivazioni.

Resta ben inteso che ne caso di recesso anticipato sono comunque fatte salve le obbligazioni giuridiche assunte verso i terzi, il diritto del C.U.G.Ri. al rimborso delle spese già sostenute, nonché la facoltà dell'Autorità di rivedere l'ammontare del rimborso di cui all'art. 6, commisurandolo alle attività effettivamente svolte.

ART. 9 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Autorità e il C.U.G.Ri. in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è competente esclusivamente il Giudice Amministrativo.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, l'Autorità e il C.U.G.RI. convengono di far riferimento alle norme dell'ordinamento amministrativo e a quelle di diritto comune applicabili in materia.

ART. 10 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da imposta di bollo e registrazione, poiché stipulato tra pubbliche amministrazioni al fine di un interesse pubblico.

_____ , li ____ / ____ / _____

*L'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale*

*Consorzio Inter-Universitario
per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi*

**Il Presidente
(Dott. Pietro Spirito)**

**Il Direttore
(prof. Paolo Villani)**